



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO  
ROSA ANNA SARACENO  
GIACOMO ROCCHI  
ALDO ESPOSITO  
ANTONIO CAIRO

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 05/04/2018

- Presidente - Sent. n. sez.  
1527/2018

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N.47476/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

FALSONE GIUSEPPE nato il 28/08/1970 a CAMPOBELLO DI LICATA

avverso l'ordinanza del 27/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Federico Lignola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

*[Handwritten signature and scribbles]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Falsone Giuseppe, detenuto in regime di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Novara che autorizzava il trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto ad una congiunta.

Falsone aveva chiesto a Bonocore Teresa di inviare una somma di euro 200 al proprio legale per la iscrizione al Partito Radicale; in realtà, era quasi certo che la somma fosse indirizzata a sostenere l'associazione "Nessuno tocchi Caino", in aggiramento del divieto imposto da una circolare del D.A.P..

Secondo il Tribunale, il trattenimento della corrispondenza non è giustificato soltanto dalla commissione di un reato, ma anche nel caso in cui la corrispondenza in sé determina un pericolo per l'ordine o la sicurezza interna ed esterna all'istituto, oggetto della circolare del DAP.

Il reclamante si era limitato a contestare l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, quindi senza confutare le ragioni che avevano indotto il Magistrato a disporre il trattenimento della missiva.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Falsone, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza, Falsone aveva tempestivamente e correttamente impugnato il decreto, indicando con precisione i fatti contestati e i motivi posti a fondamento del reclamo.

Quanto al merito della decisione, secondo il ricorrente i due provvedimenti non indicavano i motivi di sicurezza e di ordine che giustificavano il trattenimento della missiva: in effetti, il provvedimento era basato esclusivamente sulla nota del DAP, che aveva disposto di intercettare tutte le missive indirizzate all'associazione Nessuno Tocchi Caino.

Di conseguenza la motivazione era generica, difettando qualsiasi riferimento alla specificità della situazione del condannato e, soprattutto, si basava su circostanze non suffragate da elementi probatori certi.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale dott. Federico Lignola, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il percorso motivazionale seguito dal Magistrato di Sorveglianza di Novara e dal Tribunale di Sorveglianza di Torino appare lineare e privo di ombre.

La circolare del D.A.P. aveva vietato rapporti epistolari tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* ord. pen. e un'associazione, al fine di evitare l'insorgere di proteste da parte della popolazione detenuta: si trattava, quindi, di disposizione dettata per ragioni di sicurezza e di ordine degli istituti penitenziari, in aderenza a quanto permesso dall'art. 18 *ter* ord. pen..

Il trattenimento della missiva inviata da Falsone Giuseppe era stato giustificato sulla base del tentativo in esso presente di eludere il divieto, indirizzando la missiva ad una congiunta ma chiedendole di inviare una somma di denaro al legale per l'iscrizione al Partito Radicale. L'elusione appariva evidente, poiché, come motivato dal primo provvedimento, il legale cui la congiunta del detenuto avrebbe dovuto inviare del denaro non aveva emesso nessuna fattura e perché, in precedenza, Falsone aveva tentato di inviare direttamente denaro allo stesso legale indicando come causale il nome dell'associazione.

Il reclamo proposto dal detenuto al Tribunale di Sorveglianza, in verità, non negava affatto il tentativo di elusione del divieto, come non lo nega nemmeno il ricorso per cassazione; pare, anzi, implicitamente rivendicare il diritto di Falsone all'elusione sostenendo la illegittimità della mera applicazione della Circolare del DAP in mancanza di una "portata individualizzante" della decisione adottata nei confronti del singolo detenuto.

In realtà, il provvedimento - benché avesse il fondamento in una Circolare di carattere generale - era diretto specificamente al singolo detenuto e alla sua specifica situazione, sulla base dei suoi tentativi di elusione del divieto sopra richiamati; cosicché le esigenze di sicurezza e di ordine venivano tutelate con riferimento alla condotta di Falsone e non soltanto in base alla normativa di carattere generale.

Il ricorrente, poi, invoca la necessità di "elementi probatori certi" per la limitazione della corrispondenza: al contrario, sia in ragione della finalità del regime differenziato di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., sia di quella della limitazione della corrispondenza di cui all'art. 18 *ter* ord. pen., per il mancato inoltro della


corrispondenza non è necessaria la prova della commissione di reati o della pericolosità della missiva, ma è sufficiente il ragionevole timore di un pericolo per l'ordine e la sicurezza degli istituti.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 aprile 2018

Il Consigliere estensore  
Giacomo Rocchi



Il Presidente

Adriano Iasillo

